



# Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

## Edizione di lunedì 6 Giugno 2022

### EDITORIALI

[I temi della 84esima puntata di Euroconference In Diretta](#)

di Sergio Pellegrino

### IMU E TRIBUTI LOCALI

[Acconto Imu: abitazione principale e fabbricati invenduti “osservati speciali”](#)

di Fabio Garrini

### ENTI NON COMMERCIALI

[Le Asd e le cessioni di azienda](#)

di Guido Martinelli

### DICHIARAZIONI

[La compilazione dei modelli Isa: il valore dei beni strumentali e gli indicatori di anomalia](#)

di Federica Furlani

### AGEVOLAZIONI

[Approvato il modello per il riversamento dei crediti R&S](#)

di Debora Reverberi

## EDITORIALI

### **I temi della 84esima puntata di Euroconference In Diretta**

di Sergio Pellegrino



Alle ore 9, come consuetudine, appuntamento con ***Euroconference In Diretta***.

Nella **sessione di aggiornamento** esamineremo gli accadimenti della settimana appena trascorsa a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza**.

Per quanto riguarda i **provvedimenti normativi**, da segnalare innanzitutto il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 184653 del 30 maggio](#), con il quale sono stati fissati i **criteri per individuare gli elementi di incoerenza** che l'Agenzia utilizzerà per i **controlli dei modelli 730/2022**, in relazione ai redditi 2021, con esito a rimborso, presentati da parte dei contribuenti direttamente o per il tramite del sostituto d'imposta **apportando modifiche rispetto alle risultanze del modello precompilato**.

Settimana breve per effetto del ponte legato al 2 giugno e quindi “**soltanto**” **2 risoluzioni e 11 risposte ad istanze di interpello** pubblicate dall'Agenzia.

In materia di **superbonus**, ci soffermeremo sulla [risposta n. 314 del 30 maggio](#), che esamina i criteri per stabilire la **residenzialità di un edificio condominiale** nel quale vi sono anche unità non abitative.

Passeremo quindi alla [risposta n. 317 del 31 maggio](#), che analizza il trattamento da riservare ai fini del **super ammortamento** nel caso di **eliminazione del bene agevolato dal processo produttivo**.

Per quel che concerne la **giurisprudenza della Corte di Cassazione**, commenteremo l'[ordinanza n. 17867 del 1° giugno](#), che ha ad oggetto la **revoca dell'agevolazione prima casa** nel caso di **mancato trasferimento della residenza** da parte del contribuente a causa del **mancato completamento dell'immobile acquistato** (attraverso un contratto di permuta con terreno).

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni** che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, si occuperà invece dell'**acconto Imu 2022**, proponendo alcuni **esempi** riguardanti **casi particolari** o, comunque, caratterizzati da **novità**. Rispetto all'anno scorso, tuttavia, si registra una **decisa riduzione delle ipotesi** al ricorrere delle quali sono previste delle **esenzioni** connesse agli effetti della **pandemia da Covid-19**: quest'anno, infatti, soltanto in **un caso** è possibile sfuggire al versamento dell'imposta.

Nell'ambito della sessione dedicata al **caso operativo**, **Debora Reverberi** esaminerà il modello di accesso alla **procedura di riversamento spontaneo dei crediti d'imposta R&S**, oggetto di recente approvazione con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'1 giugno 2022.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà del principio del legittimo affidamento il quale, al verificarsi dei relativi requisiti, rende non dovuti sanzioni e interessi, senza tuttavia incidere, a livello generale, sulla debenza del tributo. Tale postulato potrebbe essere invocato dal contribuente anche in fase di verifica tributaria.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

---

## MODALITÀ DI FRUZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

**Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).**

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

## IMU E TRIBUTI LOCALI

# **Acconto Imu: abitazione principale e fabbricati invenduti “osservati speciali”**

di Fabio Garrini

Seminario di specializzazione

## IL NUOVO DECRETO AIUTI “D.L. 50/2022”

[Scopri di più >](#)

La **liquidazione dell'aconto Imu** è incardinata sui parametri previsti per l'anno precedente, come evidenziando nel [precedente contributo](#); ciò non toglie che il calcolo dell'imposta debba tenere in giusta considerazione le **evoluzioni normative** applicabili per l'anno in corso.

### Le aliquote

L'aliquota base della “nuova” Imu introdotta dalla L. 160/2019 è pari allo **0,86%**; ciascun ente può **incrementare** il prelievo **sino al 1,06%**.

Viene altresì concesso, ai Comuni che hanno già esercitato in passato la facoltà di aumentare l'aliquota Tasi dello 0,8 per mille, di incrementare l'aliquota Imu **fino al 1,14%**.

In tema di applicazione della **maggiorazione “ex Tasi”** è intervenuto il Mef con la [risoluzione 8/DF del 21.09.2021](#), secondo la quale detta maggiorazione “*diventa a tutti gli effetti un'aliquota Imu con il medesimo regime giuridico delle altre aliquote, cui si applicano dunque le stesse regole generali stabilite per queste ultime.*”

Pertanto, se nel 2020 il **Comune non ha espressamente deliberato in tema di maggiorazione**, questa non risulterà più applicabile; al contrario, se nel 2020 ha **confermato la maggiorazione** e negli anni successivi non delibera in tema di aliquote, saranno applicabili le **aliquote decise in relazione al periodo d'imposta 2020, compresa la maggiorazione**.

Il Comune potrà generalmente provvedere alla **riduzione** di tali aliquote sino **all'azzeramento** (soluzione che prima dell'avvento della L. 160/2019 non era consentita) ad eccezione dei fabbricati di **categoria catastale D**.

Per tali immobili, infatti, la **quota di imposta riferibile all'aliquota dello 0,76% è riservata allo Stato**: il Comune ha facoltà di **aumentare il prelievo sino all'1,06%** (e tale incremento sarà trattenuto dal Comune stesso), ma **non potrà mai ridurre l'aliquota andando ad intaccare la quota di riserva statale**.

L'aliquota di base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** è pari allo 0,1% e i Comuni possono solo **ridurla fino all'azzeramento**.

L'aliquota di base per i **terreni agricoli** è pari allo 0,76% e i Comuni possono **aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento**; analogamente i Comuni possono deliberare l'aliquota delle **aree fabbricabili**, con la possibilità di **applicare la maggiorazione "ex Tasi"** di cui si è detto, prevista per i fabbricati in genere.

Si ricorda inoltre che per le **abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 431/1998** è prevista una specifica **riduzione**: l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è **ridotta al 75%**.

## Le novità 2022

Nel **calcolo dell'imposta dovuta per il 2022** occorre tenere in considerazione due aspetti innovativi rispetto allo scorso anno.

Il primo aspetto riguarda le **abitazioni principali non di lusso**, ossia quelle censite in categorie catastali diverse da A/1 A/8 A/9 (per le quali è prevista un'aliquota ridotta e la detrazione), che, si ricorda, sono esentate dal pagamento dell'Imu; medesimo trattamento è previsto anche per le relative **pertinenze**, nel limite massimo di una unità per **ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7**.

La definizione di **abitazione principale** è ancorata al doppio requisito del congiunto **accatastamento** (nel senso che non possono essere esentate due unità immobiliari contigue utilizzate come unica abitazione) e della **coincidenza tra dimora e residenza del contribuente**.

Il [comma 741 lett. b\) dell'articolo 1 L. 160/2019](#) stabilisce che la verifica di quest'ultimo requisito deve essere condotto anche sui **familiari del contribuente**; in merito a tale aspetto è intervenuto [l'articolo 5-decies D.L. 146/2021](#), riconoscendo al nucleo familiare la possibilità di individuare comunque un immobile da qualificare come "**abitazione principale**" anche qualora i componenti del nucleo familiare del possessore abbiano **residenza anagrafica e dimora abituale in immobili diversi**, anche se siti in Comuni differenti.

L'altra novità da menzionare riguarda i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, che diventano dal 2022 esenti dall'Imu.

Non si tratta di una modifica normativa, ma di una **previsione già contenuta nel comma 751**: dopo un biennio di tassazione con aliquota ridotta, l'agevolazione si è evoluta in **esenzione**.

Va ricordato che analogo trattamento spetta, oltre che ai fabbricati di nuova costruzione, anche ai fabbricati risultanti da **interventi di recupero, purché detti interventi siano radicali**: nella [risoluzione 11/DF dell'11.12.2013](#) il Mef ha stabilito che nel concetto "fabbricati costruiti" possa farsi rientrare anche il **fabbricato acquistato dall'impresa costruttrice sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero**, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), D.P.R. 380/2001.

Il Mef ha peraltro **esteso detta agevolazione** a favore delle **cooperative edilizie** che assegnano in proprietà gli alloggi ai propri soci: nella [risoluzione 9/DF del 05.11.2015](#) il Dipartimento delle Finanze ha ritenuto **agevolabili gli alloggi non assegnati**, posseduti da tali soggetti. Si ritiene infatti rispettato sia il **requisito di impresa costruttrice in capo alla cooperativa**, quanto la **destinazione alla vendita** in relazione agli immobili da assegnare.

## ENTI NON COMMERCIALI

### **Le Asd e le cessioni di azienda**

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

## **IL NUOVO DECRETO AIUTI “D.L. 50/2022”**

[Scopri di più >](#)



**La Corte d'Appello di Brescia, Sez. I, con la sentenza n. 266 del 25.02.2022** affronta il tema della legittimità di un contratto preliminare avente ad oggetto una **“cessione d'azienda”** svolgente **“attività di palestra”** stipulato dal legale rappresentante dell'**associazione sportiva dilettantistica** che la gestiva.

Il promissario acquirente aveva chiesto in primo grado, tra l'altro, la **“nullità o annullamento”** del contratto ritenendo l'oggetto inesistente *“dal momento che l'Asd operava senza scopo di lucro ed in favore dei soli soci”*.

In primo grado la domanda viene rigettata dal **Tribunale di Cremona** in quanto: *“Il contratto preliminare di cessione di azienda evidenzia infatti la comune volontà di cedere ed acquistare una “attività di palestra” svolta grazie ad una stabile organizzazione aziendale comprensiva di: contratto di locazione (in ordine al quale venne garantito il subentro) dei vani in cui detta attività si svolgeva, mobili di arredo ed attrezzature (partitamente elencate); la pattuizione di cui al punto n. 4 del contratto (patto quinquennale di non concorrenza) dimostra che le parti, nella determinazione del prezzo, tennero anche conto del volume della clientela”*.

L'insieme dei menzionati elementi palesa il **comune intento (dei contraenti)** di realizzare una **cessione avente ad oggetto un'azienda** che svolgeva attività di tipo commerciale.

Il tutto, poi, confermato da una **verifica della Guardia di Finanza** che evidenziava il carattere **commerciale dell'attività svolta**.

La domanda viene riproposta in appello e il Giudicante di secondo grado riforma le conclusioni della sentenza impugnata con motivazioni che appaiono solo in parte convincenti.

La contestazione sicuramente fondata appare essere quella che **il legale rappresentante abbia agito a titolo personale, senza, come sicuramente avrebbe dovuto fare, a tal fine farsi autorizzare, stante la natura di carattere straordinario della decisione, dalla assemblea degli**

associati.

Ma la motivazione addotta dalla Corte appare assai discutibile: “*se l'attività ceduta fosse stata imputata all'Asd, il contratto sarebbe stato nullo, atteso che l'attività ceduta (“attività di palestra”) non sarebbe stata esercitabile in forma aziendale, in quanto il soggetto gestore (l'Asd) non è imprenditore, tanto che solo di recente (cfr. D.Lgs. n. 36 del 2021) le associazioni sportive dilettantistiche sono state facoltate ad assumere le vesti dell'impresa (rectius, dell'impresa sociale).*”

Sarà necessario qui ricordare che **l'impresa sociale è prevista da altra norma** (D.Lgs. 112/2017) e che il D.Lgs. 36/2021 nulla dice in materia di esercizio di attività di impresa da parte di una associazione sportiva, prevedendo solo per le società sportive di cui al libro V del codice civile la **possibilità di una parziale distribuzione di utili**.

Il Tribunale di Monza, ad esempio, già nel 1955 aveva dichiarato per la prima volta il **fallimento di un'associazione sportiva**.

Una seconda pronuncia favorevole al **fallimento dell'associazione sportiva** fu quella del Tribunale di Savona, emessa il 18.01.1982, secondo il quale “*le associazioni sportive non costituite in forma di società, le quali esercitino, abitualmente e sistematicamente, attività di organizzazione, allestimento, attuazione di spettacoli sportivi non meramente dilettantistici e non gratuiti, rivestono la qualità di imprenditori commerciali e sono soggette al fallimento*“.

Tale tesi è stata poi definitivamente accolta anche dalla stessa **Corte di Cassazione** (ex pluris Corte di Cassazione, sentenza n. 6835/2014: “*Lo scopo di lucro – c.d. lucro soggettivo – non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi – c.d. lucro oggettivo*”).

La Corte motiva ulteriormente la sua decisione chiarendo che “*dal momento che detta cessione avrebbe richiesto l'approvazione degli organi associativi e – soprattutto – avrebbe determinato la cessazione delle attività associative, che, viceversa, in base alle previsioni statutarie potrebbero cessare solo in virtù dello scioglimento in base ad una casistica in cui non è compresa la cessione delle attività a terzi*”.

Afferma, infine, che la previsione di uno svolgimento di attività commerciali da parte delle associazioni sportive dilettantistiche sia rilevante ai soli fini fiscali senza che questo possa incidere sulla natura e le caratteristiche della associazione in parola.

Pertanto, la Corte **accoglie e riforma l'ordinanza impugnata in primo grado**.

Sicuramente fondata appare la **motivazione** nella parte in cui evidenzia che il legale rappresentante abbia **agito a titolo personale senza le necessarie deliberazioni da parte dei competenti organi associativi**.

Questo appare **l'unico vizio esistente**, non potendosi disconoscere nell'ambito della attività economica svolta da una associazione, sia pure senza scopo di lucro e finalizzata alla pratica sportiva dei propri associati **l'esistenza di una azienda intesa come: "il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio della impresa".**

## DICHIARAZIONI

### **La compilazione dei modelli Isa: il valore dei beni strumentali e gli indicatori di anomalia**

di Federica Furlani

Master di specializzazione

### **LABORATORIO SUL MONITORAGGIO FISCALE: COMPRENSIONE, COMPILAZIONE E RAVVEDIMENTO DEL QUADRO RW**

[Scopri di più >](#)

La metodologia utilizzata per elaborare e applicare gli **Isa**, e per determinare quindi il livello di **affidabilità fiscale dei contribuenti**, tiene conto di una **pluralità** di indicatori, sostanzialmente riconducibili a due gruppi:

- **indicatori elementari di affidabilità**, che valutano l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale e possono assumere un valore compreso tra 1 e 10;
- **indicatori elementari di anomalia**, che segnalano situazioni di gravi incongruenze contabili e gestionali o disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei diversi modelli di dichiarazione, o che emergono dal confronto con banche dati esterne, e **che contribuiscono alla determinazione della media dell'indice sintetico solo in presenza dell'anomalia**. Si distinguono, in base al punteggio che possono assumere, in due categorie:
  1. **indicatori elementari che, in presenza dell'anomalia, assumono un punteggio compreso tra 1 (maggior gravità dell'anomalia) e 5 (gravità più lieve)** e si riferiscono, in particolare, alle fattispecie in cui vengono rilevate situazioni anomale di carattere contabile o dichiarativo (ad esempio gli indicatori “Incidenza degli accantonamenti”, “Incidenza degli oneri finanziari netti”, etc.);
  2. **indicatori elementari che, in presenza dell'anomalia, assumono un punteggio pari a 1.**

Rientrano in queste ultime anomalie, considerate di particolare gravità, quelle che verificano la plausibilità economica di grandezze come l’**“Incidenza degli ammortamenti”** e l’**“Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria”**.

L’indicatore **“Incidenza degli ammortamenti”** è calcolato come **rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà**,

**entrambi al netto dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro.**

Viene applicato, con **punteggio pari a 1**, solo nel caso sia presente l'incoerenza, ovvero nel caso in cui il valore dell'indicatore sia pari o superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%), o nel caso in cui l'importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali sia maggiore di 0 e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà sia invece pari a 0.

L'indicatore **"Incidenza dei beni acquisiti con contratti di locazione finanziaria"** è invece dato dal **rapporto tra i canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza dei contratti di locazione finanziaria e il valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquistati in dipendenza dei medesimi contratti**; se tale indice risulta pari o superiore al 55%, che rappresenta la soglia massima di riferimento, l'indicatore viene applicato e il punteggio assume il valore di 1.

Nel calcolo di questi indicatori, la corretta compilazione del **rgo F21 nel quadro F del modello ISA** assume quindi un'importanza fondamentale.

F21	Valore dei beni strumentali <small>di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"</small>
	1.00

In particolare, nel **rgo F21, campo 1**, va indicato:

- il **costo storico**, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei **beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento**, ammortizzabili ai sensi degli [articoli 64, 102, 102bis e 103 Tuir](#), da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini Iva, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate ante L. 342/2000;
- il **costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Non assume quindi rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- il **valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato**.

Nel **campo 2 del rigo F21** deve essere invece indicato il valore (già incluso nel campo 1 del rigo F21) relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali:

- **non si tiene conto degli immobili**, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- **non si tiene conto del valore dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria**;

- va **computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;**
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50%.

È infine possibile **non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati** nel corso del periodo d'imposta (perché obsoleti, non ancora messi in funzione, ecc.) a condizione che **non siano state dedotte le relative quote di ammortamento**.

Per i beni strumentali posseduti per una parte dell'anno, **il valore va ragguagliato ai giorni di possesso nel periodo di imposta**, generalmente di 365 giorni, ma, nel caso di periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, il valore deve essere determinato calcolando il **prodotto** tra il valore del bene e il rapporto tra i giorni di possesso del bene e i giorni di esercizio dell'attività.

Pertanto nel caso di contribuente con **periodo di imposta coincidente con l'anno solare** che ha venduto un bene in data 2 luglio 2021, il relativo valore ai fini Isa sarà determinato rapportando il suo valore, determinato secondo le indicazioni sopra riportate, per 183/365.

In caso di **azienda presa in affitto o usufrutto**, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto; mentre i contribuenti che concedono in affitto o usufrutto l'azienda non devono indicare nel rigo F21 il valore dei beni strumentali mobili dell'azienda affittata o concessa in usufrutto.

In questo ambito, un caso particolare è rappresentato dai soggetti che presentano il **modello CG40U – Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili**, ovvero coloro che svolgono, con riferimento al periodo d'imposta 2021, come attività prevalente una o più tra le attività di seguito elencate:

- “Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione” – 41.10.00;
- “Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione” – 42.99.01;
- “Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri” – 68.10.00;
- “Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)” – 68.20.01;
- “Affitto di aziende” – 68.20.02;

e che concedono **in affitto l'azienda**; essi infatti **devono indicare nel rigo F21 il valore dei beni strumentali mobili dell'azienda affittata**.

## AGEVOLAZIONI

### **Approvato il modello per il riversamento dei crediti R&S**

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

## IL REGIME FORFETARIO TRA NOVITÀ E APPROFONDIMENTI

Scopri di più >



Il provvedimento prot. 188987/2022 del Direttore dell'Agenzia delle entrate definisce modalità e termini di accesso alla procedura di riversamento spontaneo, senza sanzioni e interessi, prevista dall'[articolo 5, commi 7-12, D.L. 146/2021](#), dei crediti d'imposta R&S indebitamente fruiti di cui all'[articolo 3 D.L. 145/2013](#) e ss.mm.ii.

L'accesso alla "sanatoria" è subordinato all'invio telematico del modello approvato dal citato provvedimento entro il 30.09.2022: non è possibile integrare una domanda già trasmessa, ma è ammesso inviare un'istanza sostituiva della precedente entro il medesimo termine.

La procedura si perfeziona con il versamento integrale del credito indebitamente utilizzato, tramite modello F24 – elementi identificativi (c.d. Elide) e senza possibilità di avvalersi della compensazione, entro il 16.12.2022 ovvero in tre rate annuali di pari importo con scadenza al 16.12.2022, 16.12.2023 e 16.12.2024.

Il punto 8.1 del provvedimento conferma che dall'importo del credito dovuto "si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi. La procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eccedenti, qualora già versate, rispetto a quanto dovuto".

Il modello si articola nelle seguenti parti:

- **il frontespizio**, in cui indicare se trattasi di istanza sostituiva, i periodi d'imposta di maturazione dei crediti oggetto di riversamento spontaneo (dal 2015 al 2019), i dati del contribuente e l'impegno alla presentazione telematica;
- **cinque sezioni** (una per ogni periodo di maturazione del credito indebitamente compensato) in cui indicare i **dati di interesse e la relativa "dichiarazione analitica"** su pagina liberamente editabile, ai fini della determinazione degli importi per il riversamento spontaneo;
- **la sezione VI** in cui inserire i **dati di riepilogo degli importi da riversare**

spontaneamente con F24.

SEZIONE I		Regolarizzazione richiesta a seguito di:
Maturazione del credito di imposta per il periodo di imposta in corso al 31/12/2015		Spese sostenute in relazione ad attività non ammissibili al credito d'imposta <input type="checkbox"/>
		Erronea applicazione del comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 <input type="checkbox"/>
		Spese relative ad attività ammissibili determinate in violazione dei principi di pertinenza e congruità <input type="checkbox"/>
		Rideterminazione della media di riferimento <input type="checkbox"/>

In ciascuna sezione dalla I alla V il contribuente deve indicare, per la relativa annualità di maturazione del credito, **la fattispecie** in cui risulta circoscritto l'ambito applicativo della “sanatoria”:

- **attività, in tutto o in parte, non qualificabili come R&S ai fini dell'agevolazione;**
- **attività di R&S svolta su commessa estera** (ammessa a partire dal periodo d'imposta 2017) **indirettamente e/o in laboratori o strutture situati fuori dal territorio dello Stato;**
- **errori di quantificazione o di individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;**
- **errori di determinazione della media storica 2012-2014.**

Presenza di Atto istruttorio	PVC consegnato in data: giorno      mese      anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	PVC consegnato in data: giorno      mese      anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	PVC consegnato in data: giorno      mese      anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	PVC consegnato in data: giorno      mese      anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Presenza di Atto di recupero crediti o altro provvedimento impositivo	Atto numero <input type="text"/>	Notificato in data: giorno      mese      anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Atto numero <input type="text"/>	Notificato in data: giorno      mese      anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Atto numero <input type="text"/>	Notificato in data: giorno      mese      anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Atto numero <input type="text"/>	Notificato in data: giorno      mese      anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

I riquadri sopra indicati devono essere compilati esclusivamente nel caso in cui oggetto del riversamento spontaneo sia un credito d'imposta R&S:

- **constatato in un processo verbale**, indicandone la relativa data di consegna;
- **contestato con atto di recupero crediti o con altro atto impositivo**, indicando il numero dell'atto e la data di notifica.

Se ad **esempio con PVC del 2018** è stato contestato un indebito utilizzo di un credito maturato nel 2016, andrà riportata la data di notifica nella sezione II dell'istanza, relativa ai crediti di imposta maturati nel 2016.

**Deve trattarsi di atti non divenuti definitivi alla data del 22.10.2021:** la “sanatoria” resta infatti preclusa quando gli atti o provvedimenti non sono più soggetti ad impugnazione o sono

definiti con il pagamento o con altra forma di definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato.

In presenza di PVC o di atti di recupero o altri provvedimenti impostivi:

- **il contribuente deve obbligatoriamente riversare l'intero importo oggetto di contestazione;**
- con notifiche **fino al 22.10.2021 è precluso il versamento in forma rateale;**
- con notifiche **dopo il 22.10.2021 e fino alla data di presentazione della domanda è consentito il versamento in forma rateale.**

Dati rilevanti per la determinazione del credito di imposta		
Dichiarazione presentata il: giorno      mese      anno	Protocollo telematico	
<b>Spese agevolabili sostenute</b>		
Media storica	Ricerca intra-muros	Costi per il personale
1	2 ,00	3 ,00 ) di cui (
Ricerca extra-muros	Commissionata a soggetti esteri	Ricerca commissionata a società del gruppo
5 ,00	6 ,00 ) di cui (	7 ,00 )
<b>Importo</b>		
(A) Credito di imposta dichiarato ,00		
Utilizzato fino al 22/10/2021	Utilizzato dopo il 22/10/2021	Non utilizzato
di cui ( 1 ,00 ) di cui ( 2 ,00 )	di cui ( 3 ,00 )	di cui ( 3 ,00 )
<b>Spese agevolabili rideterminate</b>		
Media storica	Ricerca intra-muros	Costi per il personale
1	2 ,00	3 ,00 ) di cui (
Ricerca extra-muros	Commissionata a soggetti esteri	Ricerca commissionata a società del gruppo
5 ,00	6 ,00 ) di cui (	7 ,00 )
<b>Importo</b>		
(B) Credito di imposta rideterminato ,00		

Nel riquadro vanno esposti **tutti i dati e le informazioni rilevanti ai fini del calcolo del credito di imposta R&S dichiarato e rideterminato** su ciascuna annualità.

In particolare, si rende necessario riportare **gli estremi del modello dichiarativo da cui emerge il credito** (eventualmente dell'ultima dichiarazione integrativa), **per il 2015 e 2016 i dati analitici e per il 2017 – 2019 i dati inseriti nella sezione IV del quadro RU.**

Va inoltre indicata la quota di credito utilizzata in compensazione entro e oltre il 22.10.2021 e quella non utilizzata: **la procedura è esperibile solo per crediti indebitamente compensati al 22.10.2021.**

**Il credito d'imposta rideterminato potrebbe comportare un impatto sul quadro RU del modello Redditi 2022.**

Dettaglio delle date e degli indebiti utilizzati in compensazione del credito fino al 22/10/2021

Data modello F24	Importo
giorno mese anno	,00
(C) Totale credito di imposta indebitamente utilizzato	,00

Nel riquadro vanno inserite **le date e gli importi indebitamente compensati fino alla data del 22.10.2021.**

Calcolo dell'importo del credito da riversare	Importo
Differenza calcolata (A - B)	,00
(C)	,00
(D) Credito di imposta già versato	,00
(E) Credito di imposta da riversare	,00

Il calcolo del credito R&S da riversare tiene in considerazione, oltre alle indebite compensazioni fino al 22.10.2021:

- **gli indebiti utilizzati effettuati dopo il 22.10.2021;**
- **il credito residuale non utilizzato alla data di presentazione della domanda;**
- **le somme già versate in relazione ad atti impositivi, sia definitivi che non definitivi.**

#### SEZIONE I

Maturazione del credito di imposta per il periodo di imposta in corso al 31/12/2015

#### DICHIARAZIONE ANALITICA

(pagina editabile)

Nel riquadro “Dichiarazione analitica” il contribuente deve illustrare:

- **la fattispecie di applicazione della procedura di riversamento**, già indicata al riquadro “Maturazione del credito”;
- **le informazioni e gli elementi in relazione alle specifiche attività ed alle spese ammissibili**, in relazione ai dati del riquadro “Spese agevolabili rideterminate”;
- **qualsiasi altra informazione utile** ai fini della gestione della domanda e del perfezionamento della procedura di riversamento spontaneo.

**SEZIONE VI**

Riepilogo  
degli importi  
indebitamente  
utilizzati  
in compensazione  
e da riversare  
spontaneamente  
con F24

	Unica soluzione scad. 16/12/2022	I RATA scad. 16/12/2022	II RATA scad. 16/12/2023	III RATA scad. 16/12/2024
Total crediti di imposta maturati nel 2015 e indebitamente utilizzati da riversore	,00	,00	,00	,00
Total crediti di imposta maturati nel 2016 e indebitamente utilizzati da riversore	,00	,00	,00	,00
Total crediti di imposta maturati nel 2017 e indebitamente utilizzati da riversore	,00	,00	,00	,00
Total crediti di imposta maturati nel 2018 e indebitamente utilizzati da riversore	,00	,00	,00	,00
Total crediti di imposta maturati nel 2019 e indebitamente utilizzati da riversore	,00	,00	,00	,00

**Nella sezione VI sono infine riepilogati i crediti d'imposta oggetto di riversamento su ciascuna annualità, con le relative scadenze.**